



UNIONE  
RENO GALLIERA

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**  
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 dell'art.1 Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell'art.1 Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano verrà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Entro il 31/03/2016 verrà predisposta una relazione sui risultati conseguiti che sarà anch'essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'Ente. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

### **3. Attuazione**

Il comma 613 dell'art.1 Legge 190/2014 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di

pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **Piano operativo di razionalizzazione**

L'Unione Reno Galliera è stata costituita nel giugno del 2008. All'atto della sua costituzione è subentrata al Comune di Argelato nella partecipazione in PromoBologna, quota societaria detenuta dal Comune di Argelato in qualità del comune capofila della Associazione Intercomunale Reno Galliera.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 15/12/2008 è stata approvata l'adesione alla società "Sviluppo Comune S.RL.", con l'acquisizione di una quota societaria pari a 2000

(duemila) euro, la cui partecipazione rispondeva alle esigenze di carattere istituzionale dell'Ente a termini dell'art 3 commi 27 e seguenti della legge n° 244/2007.

Con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 32 del 22/12/2009 si è approvata l'adesione alla società Lepida Spa, con la sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari a 1000 (mille) euro, la cui partecipazione rispondeva ai requisiti di cui l'art.3 comma 27 della Legge n.244/2007;

Conseguentemente il quadro partecipativo dell'Unione Reno Galliera era il seguente:

- Sviluppo Comune S.r.l. con quota 1,79%
- Promo Bologna S.r.l. con quota 0,64%.
- Lepida S.r.l. con quota 0,0016%

Successivamente.

- La società Promobologna è stata posta in liquidazione il 25/3/2011 e cancellata il 18/6/2013;
- Con deliberazione n. 7 del 26/04/2011 il Consiglio dell'Unione ha deliberato la messa in liquidazione della Società Sviluppo Comune, posta in liquidazione il 26/5/2013.

Pertanto le società di cui attualmente l'Unione possiede alcune quote di partecipazione risultano essere le seguenti:

<b>SOCIETA'</b>	<b>MISURA DELLA PARTECIPAZIONE</b>
Lepida Spa	0,0016 %

## **ANALISI PARTECIPAZIONI**

L'Unione deve intraprendere delle azioni, ai sensi dell'art.1 comma 611 della legge 190, per completare il " *processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*".

L'analisi si svolgerà attraverso la verifica dei criteri generali individuati dal comma 611 per circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.

Si ritiene che l'Ente locale abbia una propria autonomia in merito alla decisione di mantenere partecipazioni nei seguenti Settori, di cui alla Tabella III.1 del "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" presentato al Governo dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica in data 07/08/2014:

- Servizi pubblici di rilevanza economica a rete (servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale);
- Servizi amministrativi, esclusivamente per uso interno delle Amministrazioni controllanti;
- Servizi sociali e sanitari.

Si ritiene che l'Unione Reno Galliera abbia già effettuato il processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e che le partecipazioni attuali rispondono ai requisiti di cui l'art.3 comma 27 della legge 24/12/2007 n.244, così come meglio specificato di seguito.

## 1. LEPIDA SpA

La Società Lepida SpA è partecipata dall'Unione allo 0,0016%.

L'Unione ha aderito alla società con deliberazione del consiglio n. 32 del 22/12/2009 con durata fino al 31/12/2050.

La società **Lepida Spa** è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 24/05/2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni.

Agisce nell'ambito della Community Network dell'Emilia Romagna, sia sulla dimensione tecnologica, per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia Romagna (PITER); cura l'introduzione degli Enti locali nel sistema pubblico di connettività in modo omogeneo, attraverso il concetto di Community Network.

La società è composta unicamente di soci pubblici, ed è prevista la presenza di ogni soggetto che usufruisca dei servizi erogati, la cui erogazione è quindi riservata unicamente agli enti soci. Lepida S.P.A. è quindi società *multipartecipata* alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi

Si tratta pertanto di una società che svolge attività di gestione di servizi amministrativi esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti.

Lepida svolge quindi compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale, e tali servizi sono strettamente connessi ai compiti istituzionali dell'Unione, per il quale è indispensabile il mantenimento della

partecipazione, a fronte dell'attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.

E' una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.

**La Società di compone di :**

Amministratori: n. 3

Dirigenti: n. 3

Quadri: n. 15 (di cui uno distaccato preso la Regione Emilia Romagna);

Impiegati: n. 54

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798

<b>Valore della produzione</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
€ 17.328.559	€ 15.835.751	€ 18.861.222

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società Lepida SpA.

**CONCLUSIONI/OBIETTIVI**

**Mantenere il quadro attuale, verificare l'andamento dell'unica società partecipata.**

San Giorgio di Piano, lì 26 marzo 2015

IL Presidente  
Sergio Maccagnani

